

## Sperimentazione tariffaria per le pompe di calore

Il Dossier di questo numero è interamente dedicato alla sperimentazione tariffaria per le Pompe di Calore avviata dall'AEEGSI. Il primo articolo, a firma di Emanuele Regalini (AEEGSI), descrive in maniera esaustiva tutti gli aspetti di questa innovativa sperimentazione. Il secondo, preparato dal segretario generale di Assoclimate, presenta il punto di vista dell'associazione di riferimento dopo i primi mesi di applicazione della sperimentazione. Infine, il terzo riporta per esteso tutte le risposte che l'Autorità ha fornito ai quesiti più frequenti rivolti dai clienti finali interessati a provare la sperimentazione.

### UNA TARIFFA SPERIMENTALE PER "METTERE ALLA PROVA" IL MERCATO ITALIANO DELLE POMPE DI CALORE



#### Ing. Emanuele Regalini

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (questo articolo non esprime necessariamente la posizione ufficiale dell'Autorità)

Da luglio scorso le famiglie che utilizzano pompe di calore per riscaldare la propria abitazione possono beneficiare di una tariffa elettrica più vantaggiosa di quelle applicate finora. Sarà questo uno stimolo sufficiente per un'ampia diffusione nel nostro Paese di queste tecnologie ad alta efficienza? Quale potrà essere in futuro il loro impatto sul nostro sistema energetico nazionale? Come reagiranno consumatori, utilities, installatori e produttori di pompe di calore a questa nuova opportunità? Dove e quali saranno i clienti più interessati a utilizzare pompe di calore?

Questi sono solo alcuni dei quesiti ai quali si cercherà di rispondere analizzando i risultati di un'iniziativa, prima e unica nel suo genere, che a dicembre

scorso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha deciso di lanciare: una sperimentazione tariffaria su scala nazionale rivolta ai clienti domestici che utilizzano, nell'abitazione di residenza, pompe di calore elettriche (indicate nel seguito anche come "pdc") come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni. Dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2015 le famiglie che utilizzano pdc rispondenti ad alcuni requisiti potranno chiedere al proprio fornitore di energia elettrica l'applicazione di una tariffa speciale, che consentirà di abbassare significativamente la bolletta annua.

Si tratta dell'ennesimo incentivo economico alle pdc? No, solo la parziale eliminazione di un disincentivo che da molti anni frena la diffusione di apparecchi elettrici caratterizzati da alti consumi, anche di quelli che potrebbero in verità aumentare l'efficienza energetica complessiva del nostro sistema energetico. Il disincentivo è insito nella struttura della tariffa elettrica domestica, che influenza i costi di gestione delle pdc: per questi tipi di clienti le componenti tariffarie a copertura dei servizi di rete e degli oneri generali (cioè due delle quattro componenti della bolletta, che coprono tra il 30% e il 50% del totale) sono fortemente progressive, cioè il costo unitario del kWh aumenta con l'aumentare del livello di consumo.

Nel seguito di questo articolo proviamo ad analizzare in maggiore dettaglio le origini e le caratteristiche principali di questa sperimentazione tariffaria.

#### I costi dell'energia elettrica per le famiglie

Le tariffe attualmente applicate ai clienti domestici per i servizi di rete sono due e sono entrambe progressive:

- la tariffa D2, applicata ai clienti domestici, nell'abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW;
- la tariffa D3, applicata a tutti i clienti domestici non

residenti e a quelli residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW.



Queste strutture tariffarie risalgono ai primi anni '70, in un momento di crisi petrolifera; si era molto lontani dall'attuale regime di vendita dell'energia elettrica liberalizzata e non vi erano ancora strumenti, come l'attuale bonus sociale, per la tutela delle famiglie in condizioni di difficoltà economiche. Allora la tariffa progressiva per le utenze domestiche fu pensata per soddisfare l'esigenza di contenere la spesa per le utenze meno abbienti e determinare, per le altre utenze, aumenti crescenti al crescere dei consumi, onde stimolare la razionalizzazione dei consumi stessi e la eliminazione degli sprechi. Gli obiettivi di contenimento del consumo sono stati raggiunti grazie soprattutto all'introduzione della limitazione di potenza e della differenza di tariffa tra contratti a 3 kW e contratti con potenza superiore.

Nell'ambito del sistema tariffario introdotto dall'Autorità fin dall'anno 2000, è definita anche una tariffa di riferimento - denominata D1 - che, in assenza di meccanismi di sussidiazione, dovrebbero pagare tutti i clienti domestici per rispettare il principio generale della corrispondenza tra tariffe e costi del servizio, con particolare riferimento ai servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura). Tale tariffa dovrebbe

essere l'unica tariffa applicabile a tutti e caratterizzata dalla totale assenza di progressività ma, per le ragioni sopra descritte, finora non è mai stata applicata ad alcun cliente.

La struttura progressiva delle tariffe domestiche è stata per anni ritenuta una delle maggiori responsabili della scarsa attrattiva economica delle pompe di calore elettriche da utilizzare come unico sistema di riscaldamento delle abitazioni di residenza; per questo tipo di utilizzo intensivo la spesa energetica è fortemente influenzata dalla progressività perché i consumi elettrici annui sono elevati (indicativamente tra 5.000 e 8.000 kWh/anno in funzione di clima e dimensione della casa) e spesso è anche necessario impegnare una potenza maggiore di 3 kW. Questo problema risulta alleviato ma non risolto dalla possibilità di allacciare la PDC ad un secondo contatore dedicato, ai cui consumi si applica la tariffa per utenze in bassa tensione diverse dalle domestiche (BTA), come da parecchi anni consente la regolazione.

La figura seguente evidenzia le differenze di spesa annua (al lordo delle tasse) per clienti con diverse tariffe, consumi annui e potenze impegnate: a seconda dei valori di potenza impegnata, la tariffa D1 risulta sempre più conveniente della BTA e più conveniente della D2/D3 per clienti con consumi superiori rispettivamente a 4500 o 1800 kWh/anno.



### La sperimentazione tariffaria

Alla luce del quadro sopra descritto e nel contesto di una normativa europea e nazionale che spinge sempre di più verso l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la promozione delle fonti rinnovabili termiche, con l'art.8 della delibera 607/2013/R/eel l'Autorità ha deciso di avviare un'iniziativa sperimentale che consenta di applicare la tariffa non progressiva D1 ad un sottoinsieme di clienti domestici ritenuti "alto consumatori ma virtuosi", poiché utilizzano solamente una pompa di calore elettrica per riscaldare la propria abitazione principale. Scopo di questa sperimentazione è anche quello di raccogliere elementi utili per definire i criteri con i quali procedere alla definizione delle nuove tariffe elettriche che verranno applicate nel quadriennio 2016-2019 (Quinto Periodo Regolatorio).

I dettagli relativi alle modalità attuative di questa sperimentazione sono stati definiti con la delibera 205/2014/R/eel e con la successiva determina 9/2014-DIUC. Le disposizioni contenute in questi provvedimenti delineano i seguenti elementi chiave della sperimentazione:

- A. Adesione volontaria dei clienti.
- B. Limitazione ai soli clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche nell'abitazione di residenza come unico sistema di riscaldamento individuale delle proprie abitazioni.
- C. Applicazione della tariffa D1.
- D. Nessuna necessità di installare un nuovo punto di prelievo dedicato alla PDC.
- E. Sistema di monitoraggio dei consumi elettrici.
- F. Nessuna limitazione tecnologica (né sul tipo di pdc né sul tipo di impianto di distribuzione/emissione del calore).
- G. Differente coinvolgimento per venditori sul mercato libero e in maggior tutela.

Alcuni di questi elementi meritano un'illustrazione più diffusa:

A. L'adesione è volontaria e non automatica sia perché, come abbiamo già visto, la tariffa D1 non conviene a tutti, sia perché distributori e venditori

non avrebbero oggi alcun modo per identificare autonomamente i clienti che utilizzano pdc nella propria abitazione.

B. La limitazione basata sul tipo di utilizzo della pdc deriva dall'intento di:

- applicare - per ora - la tariffa D1 solamente agli utenti il cui livello di consumo è influenzato in modo determinante da un utilizzo virtuoso del vettore elettrico;
- evitare che la rimozione della struttura progressiva delle tariffe possa involontariamente favorire utilizzi non razionali dell'energia elettrica;
- evitare che aderiscano opportunisticamente utenti con alti livelli di consumo annuo e dotati di una piccola pdc (o di un semplice climatizzatore estivo reversibile) utilizzata a fini di integrazione nelle mezze stagioni.

- Non obbligare i clienti ad installare un nuovo punto di prelievo al quale allacciare la pdc deriva da queste considerazioni:

- la presenza di un contatore dedicato alla sola pdc consentiva di contabilizzarne separatamente i consumi e di applicare solo a questi una tariffa non progressiva (come la tariffa BTA); questa necessità di separazione risulta invece meno pressante in situazioni quali quelle sopra descritte (requisito di residenza e di unicità del sistema di riscaldamento), nelle quali i consumi delle pdc risultano preponderanti sul totale;

• per favorire la diffusione di apparecchiature efficienti è bene mantenere contenuti i costi fissi iniziali.

- I clienti aderenti saranno sottoposti a monitoraggio dei propri consumi elettrici al fine di analizzare i risultati di questa sperimentazione tariffaria dal punto di vista del grado di diffusione (attuale e futuro) delle PDC, degli effettivi consumi elettrici (annuali e stagionali) associati al loro utilizzo intensivo, dei livelli di potenza impegnate effettivamente necessari. Le informazioni trasmesse dai distributori all'Autorità riguarderanno il contenuto completo della richiesta di adesione, i consumi precedenti all'installazione, i consumi successivi all'installazione (incluse le curve orarie di prelievo).

- Le restrizioni di accesso alla sperimentazione non

sono tecnologiche ma funzionali. Possono cioè rientrare nella sperimentazione tutte le tipologie di pdc purché per uso individuale, mentre non rientrano quelle utilizzate come impianto di riscaldamento centralizzato dei condomini, dal momento che a tali impianti non si applica la tariffa per utenze domestiche su cui si concentra l'intervento tariffario. Tre importanti eccezioni a questo principio: l'accesso alla sperimentazione non è consentito a:

- sistemi ibridi o combinati (composti da pompa di calore + caldaia), nei quali un generatore funge da integrazione dell'altro;
- pdc installate prima del 1 gennaio 2008 (la prima data nella quale tra le spese detraibili al 55% sono rientrate espressamente anche i sistemi di riscaldamento a pdc);
- pdc con prestazioni inferiori (in termini di COP e/o EER) a quelle già fissate come limite per sistemi di incentivazione statale (detrazioni fiscali, Conto Termico).

G. Le utilities del settore elettrico sono coinvolte secondo queste modalità:

- i clienti aderenti hanno il proprio venditore come unica interfaccia;
- dal 20 giugno 2014 tutti i venditori sono tenuti a pubblicare in bolletta due messaggi informativi sulla sperimentazione;
- tutte le imprese di vendita a clienti in regime di maggior tutela sono tenuti a offrire la possibilità di aderire alla sperimentazione, mentre le imprese che operano sul mercato libero possono scegliere se offrire o meno tale possibilità ai propri clienti.

Il termine della sperimentazione è fissato al 31 dicembre 2015, perché dal 1 gennaio 2016 è previsto che inizi il nuovo Periodo Regolatorio per le tariffe elettriche e non è quindi oggi prevedibile quale sarà l'articolazione delle tariffe per tutti i tipi di utenti, non solo per quelli domestici. La delibera 205/2014 prevede in ogni caso dal 1 gennaio 2016 una «clausola di garanzia» per i clienti aderenti alla sperimentazione: o continuerà ad essere applicata la tariffa D1 perché estesa a tutti i clienti domestici oppure verranno definite condizioni economiche in grado di garantire uno scostamento minimo rispetto

al semplice aggiornamento delle condizioni applicate durante la sperimentazione tariffaria.

### Conclusioni

La pompa di calore elettrica non si può certo definire un'invenzione recente, ma sicuramente nel corso degli ultimi vent'anni la ricerca industriale ha consentito di migliorarne progressivamente le prestazioni e di ampliare la gamma di prodotti disponibili sul mercato anche per i consumatori domestici. Molte aree del nostro Paese godono di un clima che sarebbe particolarmente adatto per un utilizzo efficiente di questo tipo di impianti, ancora più laddove non arriva la rete del metano.

L'insieme combinato di fattori economici e di un'insufficiente informazione dei clienti finali (probabilmente ancora diffidente sulle reali prestazioni di queste macchine) ha fatto sì che, malgrado i vantaggi energetici sopra menzionati, il grado di diffusione di queste apparecchiature nelle abitazioni italiane sia oggi ancora molto limitato, nonostante le diverse forme di incentivazione messe in campo dallo Stato negli ultimi dieci anni (i certificati bianchi dal 2005, le detrazioni fiscali dal 2008 e il conto termico dal 2013).

L'iniziativa dell'Autorità per l'energia fin qui descritta intende dare un contributo per tentare di superare entrambe queste barriere, riducendo quei costi di gestione che costituiscono una voce importante nella valutazione economico-finanziaria dell'investimento e raccogliendo dati reali di funzionamento in molti diversi contesti, che potranno forse essere utili per valutare la fondatezza o infondatezza delle diffidenze sopra citate. L'intervento del regolatore può tuttavia avere anche un'altra finalità: stimolare il mercato della vendita retail di energia elettrica, rendendo disponibile un nuovo servizio tramite il quale gli operatori del mercato libero possano differenziare le proprie offerte per le famiglie più sensibili alle tematiche ambientali; nei primi quattro mesi sono state ancora poche le imprese che hanno mostrato di aver colto quest'opportunità, ma c'è tempo perché la situazione migliori.

Per approfondire il tema: <http://www.autorita.energia.it/it/pompedicalore.htm>

## SPERIMENTAZIONE TARIFFARIA PER I CLIENTI DOMESTICI CON POMPE DI CALORE: RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI DEI CLIENTI PREDISPOSTE DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE

Documento aggiornato al 21 luglio 2014

### In cosa la nuova tariffa D1 è diversa dalla mia tariffa attuale?

Il prezzo dell'energia elettrica per gli utenti domestici italiani è definito sommando tre corrispettivi:

- un corrispettivo fisso (definito in centesimi di euro/anno);
- un corrispettivo di potenza, proporzionale al valore di potenza impegnata (in centesimi di euro/anno per ogni kW);
- un corrispettivo variabile in funzione dei consumi effettivi (in centesimi di euro/kWh).


Le tariffe domestiche attualmente in vigore (chiamate D2 e D3) prevedono che quest'ultima componente variabile abbia un valore crescente con i consumi e risultano quindi "progressive": più consumi, più paghi ogni kWh consumato; i clienti con alti livelli di consumo annuo sono dunque i più penalizzati dall'attuale struttura tariffaria progressiva, con bollette elettriche che crescono più che proporzionalmente all'incremento dei consumi. Al contrario, la tariffa D1 prevede che ogni kWh sia pagato sempre uguale, indipendentemente dal volume

di consumo annuo; a titolo esemplificativo, si veda il grafico seguente, relativo al caso di utenti con potenza impegnata fino a 3 kW. Un confronto tra gli importi da pagare con le diverse tariffe (al netto di tasse e imposte) può essere compiuto facendo riferimento alle attuali condizioni economiche per i clienti in maggior tutela.

### Mi conviene aderire a questa sperimentazione tariffaria?

Non sempre. La tariffa D1 risulta infatti più vantaggiosa per chi ha consumi annui elevati (come spesso accade per chi si riscalda con una pompa di calore elettrica) e potrebbe invece indurre una bolletta più alta per chi ha consumi bassi. In generale, la convenienza è senz'altro maggiore per coloro che hanno contratti di fornitura con valori di potenza impegnata superiore a 3 kW. Per coloro che hanno invece una potenza impegnata di 3 kW è necessario compiere una valutazione attenta.

PER APPROFONDIRE: è necessario ricordare che la sperimentazione tariffaria riguarda solo due delle tre principali componenti della bolletta (al netto di tasse e imposte): servizi di rete e oneri generali. Non ne vengono invece influenzate le spese legate a servizi di vendita, la



cui entità è variabile a seconda che ci si trovi in regime di maggior tutela o sul mercato libero. Solo nel caso di clienti in maggior tutela è possibile stimare valori minimi dei consumi annui che rappresentino soglie di convenienza tra le attuali tariffe e la nuova D1. Dall'analisi di questi abachi è possibile stimare che:

- per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata all'unico contatore di casa, con potenza impegnata di 3 kW (tariffa D2), la D1 risulta più conveniente per consumi totali superiori a circa 4.500 kWh/anno;
- per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata all'unico contatore di casa, con potenza impegnata superiore a 3 kW (tariffa D3), la D1 risulta più conveniente per consumi totali almeno pari a circa 2.700 kWh/anno;
- per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata a un contatore separato (tariffa BTA), la D1 risulta più conveniente sempre, qualunque siano i valori di potenza impegnata e di consumo annuo.

VEDI ANCHE: "Posso aderire alla sperimentazione se oggi sto usufruendo di un'offerta "all inclusive"?"

### **Posso accedere alla sperimentazione con qualunque tipo di pompa di calore elettrica?**

Sì, purché il livello di efficienza sia sufficientemente elevato e purché l'entrata in funzione non sia avvenuta prima del 1 gennaio 2008. Non esistono limitazioni inerenti le tecnologie, le sorgenti di calore o i fluidi utilizzati dalla pompa di calore, ma è necessario che essa possieda i requisiti prestazionali minimi di cui all'Allegato H del decreto 19 febbraio 2007 (cioè i requisiti già richiesti per accedere alle detrazioni fiscali del 55%/65%) o, in alternativa, rispetti i criteri di ammissibilità di cui all'Allegato II del decreto 28 dicembre 2012 (quelli già richiesti per accedere al Conto Termico).

### **Per ottenere la tariffa D1 è necessario che in casa mia sia installato un secondo contatore dell'energia elettrica?**

No. Laddove la pompa di calore costituisce l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione di residenza, la tariffa D1 viene applicata alla totalità dei consumi elettrici dell'abitazione e non c'è bisogno di installare alcun contatore dedicato.

Laddove invece la pompa di calore già presente sia allacciata ad un contatore separato, sarà possibile scegliere se applicare la tariffa D1 ai soli consumi della pompa di calore oppure se procedere prima ad una riunificazione dei due contatori e poi applicare la tariffa D1 a tutti i consumi della casa. In tutti i casi è necessario che la pompa di calore sia allacciata ad un contatore elettronico telegestito, correttamente installato e in servizio.

### **A chi mi devo rivolgere per chiedere l'applicazione della tariffa D1?**

La richiesta di adesione deve essere presentata al proprio venditore di energia elettrica. Attenzione però:

- se siete serviti sulla base di un contratto in regime di maggior tutela (si veda l'indicazione riportata in tal senso sulla prima pagina della bolletta), il vostro venditore è sempre tenuto ad accogliere la vostra richiesta di adesione (comma 4.1 della delibera 205/2014/R/eel);
- se invece avete aderito all'offerta di un venditore del mercato libero, è necessario verificare che questo abbia deciso di aderire alla sperimentazione; clicca qui per vedere la lista dei venditori che hanno finora deciso di aderire.

VEDI ANCHE: "Cosa posso fare se il mio attuale fornitore di energia elettrica non mi offre la possibilità di aderire alla sperimentazione?"

### **Come e quando posso presentare richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria?**

La richiesta di adesione può essere presentata a partire dal 1 luglio 2014 ed entro il 31 dicembre 2015, compilando l'apposita modulistica resa disponibile dal proprio venditore di energia elettrica. Attenzione: al modulo di richiesta deve essere allegata anche documentazione tecnica idonea a dimostrare le caratteristiche del proprio sistema di riscaldamento a pompa di calore.

VEDI ANCHE: "Di quali documenti ho bisogno per presentare la richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria?"

### **Quanto tempo dovrò aspettare perché, dopo la mia richiesta, venga attivata la tariffa D1?**

Dalla presentazione di una richiesta di adesione, compi-

lata correttamente e corredata di tutta la documentazione richiesta, venditore e impresa di distribuzione hanno complessivamente a loro disposizione 14 giorni lavorativi per verificarne il contenuto e aggiornare le banche dati. La tariffa D1 verrà dunque applicata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade tale termine. Quindi ad esempio: per una richiesta correttamente presentata il 1 luglio, l'attivazione avverrà dal 1 agosto; mentre per una richiesta presentata il 20 luglio, l'attivazione avverrà dal 1 settembre.

### **Cosa posso fare se il mio attuale fornitore di energia elettrica non mi offre la possibilità di aderire alla sperimentazione?**

In tal caso, prima di poter presentare richiesta di adesione alla sperimentazione, è necessario cambiare fornitore, aderendo all'offerta commerciale di un venditore del mercato libero aderente (il cui elenco può essere [trovato qui](#)) oppure scegliendo di ritornare nel mercato di maggior tutela.

### **Quanto costa aderire alla sperimentazione?**

Per forniture in regime di maggior tutela, il semplice cambio di tariffa non comporta alcun costo, a meno che non vengano contestualmente richieste anche altre prestazioni (quali ad es. aumenti di potenza o voltture contrattuali). Per forniture nel mercato libero, l'entità del costo di adesione, ove previsto, dipende dalle scelte di ogni specifico venditore di energia elettrica. È in ogni caso necessario che, prima della conclusione del contratto, ogni venditore fornisca ai nuovi clienti informazioni complete e trasparenti sulla spesa associata all'applicazione della sperimentazione tariffaria rispetto a quella di maggior tutela e all'offerta correntemente applicata e che tra queste informazioni rientrino anche eventuali costi aggiuntivi applicati dal venditore in caso di adesione del cliente finale alla sperimentazione tariffaria (commi 4.5 e 8.5 della [delibera 205/2014/R/eel](#)).

### **Cosa cambierà nella mia bolletta?**

Molto poco, a parte il prezzo dell'energia. Per tutto il periodo di applicazione della tariffa D1 all'interno della bolletta verrà indicata la categoria di consumo "DOMESTICO CON POMPA DI CALORE".

### **Posso aderire alla sperimentazione se oggi sto usufruendo di un'offerta "all inclusive"?**

Per ottenere questa informazione è necessario rivolgersi al proprio venditore del mercato libero, che è tenuto a fornire informazioni complete e trasparenti in merito alla possibilità di adesione anche da parte di clienti finali che oggi usufruiscono di offerte commerciali basate su prezzi fissi onnicomprensivi e, conseguentemente, alla potenziale revisione di tali prezzi nel caso di adesione alla sperimentazione tariffaria (comma 4.5 della [delibera 205/2014/R/eel](#)).

### **Posso aderire alla sperimentazione se presso la mia abitazione è installato un impianto fotovoltaico?**

Certamente. L'adesione alla sperimentazione non comporta inoltre alcun impatto rilevante in merito all'applicazione del regime di scambio sul posto: ai fini del calcolo del corrispettivo unitario di scambio forfettario mensile e annuale (di cui al TISP, allegato A alla [delibera 570/2012/R/efr](#)) si farà riferimento ai corrispettivi della tariffa D1 anziché a quelli delle tariffe D2 o D3.

Prima di aderire, suggeriamo di compiere un'attenta verifica della convenienza economica, tenendo conto di quale sia l'entità del vostro fabbisogno di energia elettrica che non viene coperto dalla produzione dell'impianto fotovoltaico. Le soglie di convenienza indicate nella FAQ "Mi conviene aderire a questa sperimentazione tariffaria?" sono infatti da considerare riferite all'energia prelevata dalla rete e non a quella totale consumata (parte della quale viene coperta dall'autoproduzione). VEDI ANCHE: "Mi conviene aderire a questa sperimentazione tariffaria?"

### **Posso aderire alla sperimentazione se la mia abitazione è riscaldata da un sistema combinato composto da pompa di calore elettrica e caldaia?**

Dipende. L'accesso alla sperimentazione non è in generale consentito per sistemi ibridi o combinati (composti da pompa di calore + caldaia). Fanno eccezione i casi in cui, oltre alla pompa di calore, in casa sia presente anche un generatore di calore alternativo utilizzabile solamente per esigenze di emergenza. In tali situazioni,

alla richiesta di adesione è necessario allegare anche un'asseverazione predisposta da tecnico abilitato, il cui fac-simile è riportato in Allegato 2 alla determina 9/2014 DIUC.

### **Posso aderire alla sperimentazione se vivo in un condominio dotato di sistema di riscaldamento centralizzato a pompa di calore?**

No. La sperimentazione tariffaria non è applicabile ai condomini, ma solo alle famiglie e quindi, in particolare, a coloro che usano la pompa di calore come unico sistema di riscaldamento individuale della propria abitazione di residenza.

### **Di quali documenti ho bisogno per presentare la richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria?**

Oltre al documento d'identità del richiedente (necessario perché la richiesta di adesione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), sono necessari:

- copia delle sezioni 1 e 4.4 (debitamente compilate) del libretto d'impianto redatto secondo il nuovo modello emanato dal decreto 10 febbraio 2014. NB: su richiesta del cliente, installatori e manutentori autorizzati procedono alla compilazione di queste sole sezioni, anche qualora il nuovo libretto non sia ancora stato ufficialmente adottato nella regione di residenza (e dunque anche prima del 15 ottobre 2014); in tali situazioni la compilazione di queste due sole sezioni del nuovo libretto può ritenersi ulteriore e non sostitutiva di quanto previsto dalla normativa in quel momento vigente;

[NB: a tale proposito è bene osservare che:

- a livello nazionale, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 giugno 2014, pur prorogando i termini per l'obbligo di compilazione del nuovo libretto d'impianto, ha tuttavia mantenuto l'obbligo per tutti gli impianti termici di dotarsene entro e non oltre il 15 ottobre 2014;

- a livello regionale possono essere definite tempistiche diverse; si osserva tuttavia come, ad esempio, in Regione Lombardia la Delibera Dirigenziale del 7 luglio 2014 – n.6518 abbia dato atto (al punto 2) che i nuovi modelli di libretto "potranno comunque essere utilizzati,

in formato cartaceo, anche prima del 15 ottobre 2014, pur se gli schemi inseriti nel Catasto verranno adeguati il 15 ottobre 2014"]

- copia di un documento attestante che la pompa di calore possiede i requisiti prestazionali minimi già richiesti per accedere alle detrazioni fiscali del 55%/65% o, in alternativa, rispetta i criteri di ammissibilità richiesti per accedere al Conto Termico (a tale scopo, come meglio chiarito nel modulo per la richiesta di adesione, può essere utilizzato il medesimo documento eventualmente già predisposto o in ogni caso necessario per accedere a uno dei due sistemi di incentivazione appena menzionati);

- eventuale asseverazione redatta da tecnico qualificato (fac-simile) qualora in casa sia presente, oltre alla pompa di calore, anche un generatore alternativo non alimentato da fonte rinnovabile; in tal caso, all'asseverazione deve essere allegata anche l'Attestato di Prestazione Energetica dell'abitazione.

La documentazione sopra elencata deve essere già disponibile al momento della presentazione della richiesta di adesione e non può venire aggiunta in un secondo momento.

VEDI ANCHE: "Come mi devo comportare se in casa, oltre alla pompa di calore, sono presenti anche caminetti o stufe a legna?"

VEDI ANCHE: "Nel caso in cui sia necessario produrre l'asseverazione, l'APE da allegare deve essere relativo alla situazione precedente o successiva all'installazione della pompa di calore?"

### **Dopo aver aderito alla sperimentazione, è possibile cambiare idea e uscirne?**

Certamente. In qualunque momento è possibile chiedere di rinunciare alla sperimentazione, compilando l'apposita modulistica resa disponibile dal proprio venditore di energia elettrica. Una volta trasmessa la richiesta di rinuncia non sarà più possibile aderire nuovamente alla sperimentazione.

### **Come mi devo comportare se in casa, oltre alla pompa di calore, sono presenti anche caminetti o stufe a legna?**

Generatori di calore a fonte rinnovabile come questi



sono perfettamente compatibili con la sperimentazione tariffaria. Nei casi in cui caminetti e/o stufe a legna siano gli unici altri generatori di calore presenti in casa oltre alla pompa di calore, non è dunque necessario fare niente e l'asseverazione non è necessaria. Qualora invece questi generatori siano presenti in aggiunta ad altri non rinnovabili (ad es. una caldaia a gas usata solo per casi di emergenza), la presentazione dell'asseverazione è necessaria e stufe o camini dovranno essere menzionati nell'ambito del Quadro C previsto nel fac-simile, indicando anche solo tipo di generatore e di combustibile.

VEDI ANCHE: "Di quali documenti ho bisogno per presentare la richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria?"

**Nel caso in cui sia necessario produrre l'asseverazione, l'APE da allegare deve essere relativo alla situazione precedente o successiva all'installazione della pompa di calore?**

L'APE può essere stata redatta indifferentemente prima o dopo l'installazione della pompa di calore, poiché il dato principalmente rilevante ai fini dell'asseverazione è quello relativo al fabbisogno energetico dell'involucro edilizio, indipendente dunque dal tipo di impianto installato. VEDI ANCHE: "Di quali documenti ho bisogno per presentare la richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria?"

**È possibile accedere alla sperimentazione nel caso in cui un'unica pompa di calore sia condivisa tra due abitazioni?**

L'adesione alla sperimentazione è possibile anche in questi casi, purché:

- il numero di unità immobiliari che condividono la pompa di calore non sia superiore a due;
- entrambe le unità immobiliari costituiscano abitazione di residenza per il nucleo familiare che vi abita;
- la richiesta di adesione sia presentata dall'instaurario del punto di prelievo di energia elettrica a cui è allacciata la pompa di calore (primo residente), che costituirà l'unico responsabile e interlocutore diretto del venditore di energia per la gestione della pratica, ma sia anche corredata da una delega con la quale il secondo residente incarica il primo di occuparsi della richiesta, fornendogli tutte le informazioni di cui al Quadro E dell'Allegato 1 e dichiarando sotto la propria responsabilità che la pompa di calore costituisce unico sistema di riscaldamento della propria abitazione (se necessario, allegando asseverazione redatta secondo il fac-simile di cui all'Allegato 2 e la Determina 9/2014 DIUC);
- relativamente ai dati del Quadro E, la richiesta di adesione di cui al punto precedente contenga informazioni relative congiuntamente ad entrambe le unità immobiliari come se queste costituissero un'unica abitazione.

**Cosa è cambiato rispetto alle FAQ pubblicate il 12 giugno 2014?**

- è stata aggiornata la risposta alla domanda "Mi conviene aderire a questa sperimentazione tariffaria?";
- è stata integrata la risposta alla domanda "Posso aderire alla sperimentazione se presso la mia abitazione è installato un impianto fotovoltaico?";
- è stata integrata la risposta alla domanda "Di quali documenti ho bisogno per presentare la richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria?";
- è stata aggiunta la risposta alla nuova domanda "Come mi devo comportare se in casa, oltre alla pompa di calore, sono presenti anche caminetti o stufe a legna?";
- è stata aggiunta la risposta alla nuova domanda "Nel caso in cui sia necessario produrre l'asseverazione, l'APE da allegare deve essere relativo alla situazione precedente o successiva all'installazione della pompa di calore?";
- è stata aggiunta la risposta alla nuova domanda "È possibile accedere alla sperimentazione nel caso in cui un'unica pompa di calore sia condivisa tra due abitazioni?"